



Regolamentazione delle professioni nel settore delle

Analisi di laboratorio

Data:

Febbraio 2024

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)¹, i professionisti dell'UE/AELS possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore delle analisi di laboratorio. Con «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. In altre parole: una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per gli indipendenti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Le caratteristiche della procedura in caso di **prestazione di servizi** (e non di stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS **0.142.112.681**.

1 Quali sono le attività regolamentate e i diversi tipi di autorizzazione?

Questa tematica è retta essenzialmente dal diritto federale. Le attività regolamentate e i diversi tipi di autorizzazione² sono retti dalle seguenti basi legali:

- Legge federale concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU)³
- Ordinanza concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU)⁴
- Legge sulle epidemie (LEp)⁵
- Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia⁶
- Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)⁷
- Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)⁸
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre)⁹
- Ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)¹⁰
- Legge sui profili del DNA¹¹
- Ordinanza sui profili del DNA¹²
- Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA¹³

È opportuno segnalare che l'ALC non menziona alcun titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio per la Svizzera, pertanto in questo ambito non vi è un riconoscimento automatico dei diplomi (cfr. art. 21 segg. della direttiva 2005/36/CE), e si applica il regime generale di riconoscimento definito agli articoli 10–15 della direttiva.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento, il perfezionamento conseguito in medicina di laboratorio è paragonato caso per caso al [perfezionamento postuniversitario FAMH richiesto in Svizzera](#). I documenti di riferimento per valutare i dossier dei candidati sono:

- [Règlement et programme de formation postgraduée pour spécialiste en médecine de laboratoire FAMH](#)
- Catalogue des objectifs de formation ([allegato II](#) del regolamento FAMH)
- [Cahier des stages](#)

La procedura di riconoscimento dell'equivalenza è descritta nei criteri dell'UFSP del 15 marzo 2023. I criteri, nonché ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'UFSP in «Laboratori e capi di laboratorio».

Per le procedure di riconoscimento di altri titoli di studio e le relative autorità competenti, si veda il capitolo 3.

² I laboratori che operano nel campo della genetica umana, della microbiologia e dei profili del DNA necessitano di un'autorizzazione o di un riconoscimento da parte della Confederazione. In altri settori della medicina di laboratorio, occorre tenere conto di eventuali requisiti cantonali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

³ Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS **810.12**).

⁴ Ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS **810.122.1**), cfr. in particolare gli art. 12 e 13 nonché l'art. 44.

⁵ Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS **818.101**), cfr. in particolare l'art. 16.

⁶ Ordinanza del 29. aprile 2015 concernente i laboratori di microbiologia (RS **818.101.32**), cfr. in particolare gli art. 4–8.

⁷ Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS **832.10**), cfr. in particolare gli art. 35 cpv. 2 e 36a.

⁸ Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal, RS **832.102**), cfr. in particolare gli art. 53–54a.

⁹ Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS **832.112.31**), cfr. in particolare l'art. 42f.

¹⁰ Ordinanza del 14 febbraio 2007 sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA; RS **810.122.2**), cfr. in particolare l'art. 6.

¹¹ Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA; RS **363**).

¹² Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA; RS **363.1**), cfr. in particolare art. 2.

¹³ Ordinanza del DFGP dell'8 ottobre 2014 sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA (Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA; RS **363.11**).

2 Tipi di attività e formazioni richieste

Le formazioni richieste variano a seconda del tipo di analisi effettuate e della funzione del professionista (2.1 Capo di laboratorio e 2.2 Personale di laboratorio) all'interno del laboratorio.

2.1 Capo di laboratorio

TIPO DI ANALISI	QUALIFICHE RICHIESTE	AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI ESTERI ¹⁴
Ambito della genetica umana¹⁵		
Esami citogenetici¹⁶ e genetico-molecolari¹⁷ in ambito medico¹⁸	Specialista FAMH in medicina di laboratorio o equivalente con titolo necessario per effettuare i rispettivi esami ¹⁹	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio
	Medico specializzato in patologia, principalmente in patologia molecolare o titolo equivalente ²⁰	Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), Sezione Perfezionamento²¹ Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Unità di direzione Protezione della salute ²²
	Per gli esami citogenetici o genetico-molecolari di <u>gameti o embrioni <i>in vitro</i></u> nell'ambito di metodi di procreazione secondo l'articolo 5a della legge del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (LPAM), il capo di laboratorio deve essere in	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio

¹⁴ A seconda della qualifica richiesta, il riconoscimento spetta ad autorità diverse. L'esperienza pratica e professionale o la competenza professionale sono verificate dall'autorità competente per l'autorizzazione o il riconoscimento.

¹⁵ I laboratori che desiderano effettuare i test citogenetici o genetico-molecolari elencati necessitano di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Unità di direzione Protezione della salute. Per informazioni e moduli consultare: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-bereich-genetische-untersuchungen.html>.

¹⁶ Esami volti a determinare il numero e la struttura dei cromosomi (art. 3 lett. b LEGU).

¹⁷ Esami volti a determinare la struttura molecolare degli acidi nucleici (DNA e RNA) e del prodotto diretto del gene (art. 3 lett. c LEGU).

¹⁸ Test genetici che hanno uno scopo medico o forniscono informazioni su malattie e disturbi genetici e sul rischio di esserne affetti (cfr. art. 19 in combinato disposto con l'art. 3 lett. d-i LEGU). Non esistono requisiti per la qualificazione dei capi di laboratorio che eseguono esami genetici per determinare caratteristiche non ereditarie in relazione al cancro e dei laboratori che eseguono esami genetici in relazione a trasfusioni e trapianti (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LEGU).

¹⁹ Qualifica secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. a-e OEGU e gli art. 42 cpv. 3 e 43 OPre: specialista FAMH negli ambiti della genetica medica, della chimica clinica, dell'ematologia o dell'immunologia clinica. L'UFSP decide in merito all'equivalenza di un titolo paragonabile a un titolo di cui all'art. 12 cpv. 1 e agli art. 42 cpv. 3 e 43 OPre (art. 12 cpv. 4 OEGU e art. 54a cpv. 1 OAMal). Il riconoscimento dell'equivalenza con il titolo pluridisciplinare non è più possibile.

²⁰ L'UFSP decide in merito all'equivalenza di un titolo paragonabile a un titolo di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. f OEGU (art. 12 cpv. 4 OEGU).

²¹ MEBEKO: responsabile del riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri conformemente alla legge sulle professioni mediche (p. es. medico specializzato in patologia).

²² Informazioni sul riconoscimento di un perfezionamento estero in patologia molecolare sono disponibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione della salute, Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione, 3003 Berna, geneticstesting@bag.admin.ch.

	<p>possesso del titolo di specialista FAMH in analisi medico-genetica o specialista FAMH in medicina di laboratorio, genetica medica oppure di un titolo equivalente²³</p>	
<p>Esami citogenetici e genetico-molecolari al di fuori dell'ambito medico²⁴</p>	<p>Specialista FAMH in medicina di laboratorio o titolo equivalente²⁵</p>	<p>Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio</p>
	<p>Medico specializzato in patologia, principalmente in patologia molecolare o titolo equivalente²⁶</p>	<p>Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), Sezione Perfezionamento²⁷</p> <p>Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Unità di direzione Protezione della salute²⁸</p>
	<p>Titolo universitario o di scuola universitaria professionale in biologia, chimica, biomedicina, scienze farmaceutiche o scienze della vita o titolo riconosciuto come equivalente, con almeno un anno di esperienza pratica comprovata in un laboratorio di biologia molecolare e conoscenze in genetica umana²⁹</p>	<p>Il riconoscimento del titolo di studio estero non è obbligatorio in questo caso, poiché non si tratta di una regolamentazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE. swissuniversities può tuttavia rilasciare un attestato di livello/una valutazione, qualora sia utile³⁰</p>
	<p>Titolo universitario in medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria o farmacia o titolo riconosciuto come equivalente, con almeno un anno di esperienza pratica comprovata in un laboratorio di biologia molecolare e conoscenze in genetica umana³¹</p>	<p>Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), Sezione Formazione³²</p>

²³ L'UFSP decide in merito all'equivalenza di un titolo paragonabile a un titolo di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. a OEGU (art. 12 cpv. 4 OEGU).

²⁴ Esami genetici effettuati al di fuori dell'ambito medico allo scopo di determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione, in particolare i test genetici relativi allo stile di vita, alle caratteristiche personali e alla genealogia (art. 31 cpv. 1 LEGU, art. 37–39 OEGU).

²⁵ Specialista FAMH nei settori della genetica medica, della chimica clinica, dell'ematologia o dell'immunologia clinica (cfr. art. 44 cpv. 1 OEGU). L'UFSP decide in merito all'equivalenza di un titolo paragonabile a un titolo di cui all'art. 12 cpv. 1 OEGU (art. 12 cpv. 4 OEGU).

²⁶ L'UFSP decide in merito all'equivalenza di un titolo paragonabile a un titolo di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. f OEGU (art. 12 cpv. 4 OEGU).

²⁷ MEBEKO: responsabile del riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri conformemente alla legge sulle professioni mediche (p. es. medico specializzato in patologia).

²⁸ Informazioni sul riconoscimento di un perfezionamento estero in patologia molecolare sono disponibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione della salute, Sezione Sicurezza biologica, genetica umana e medicina della procreazione, 3003 Berna, genetictesting@bag.admin.ch.

²⁹ Art. 44 OEGU.

³⁰ Nell'ambito della procedura di autorizzazione deve essere presentato all'UFSP un attestato di livello o una valutazione corrispondente.

³¹ Art. 44 OEGU

³² MEBEKO: responsabile del riconoscimento dei diplomi esteri conformemente alla legge sulle professioni mediche.

Ambito della microbiologia³³

Analisi diagnostiche³⁴ o epidemiologiche³⁵

Specialista FAMH in medicina di laboratorio o equivalente³⁶ con titolo idoneo per le rispettive analisi

[Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio](#)

Analisi per escludere la presenza di una malattia trasmissibile³⁷

Specialista FAMH in medicina di laboratorio o equivalente con titolo idoneo per le rispettive analisi³⁸

[Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio](#)

Medico specialista in ematologia secondo la LPMed³⁹ o titolo equivalente e certificazione delle competenze professionali necessarie per l'esecuzione e l'interpretazione delle analisi effettuate⁴⁰

[Commissione delle professioni mediche \(MEBEKO\), Sezione Perfezionamento⁴¹](#)

Analisi di campioni ambientali⁴²

Specialista FAMH in medicina di laboratorio o equivalente con titolo idoneo per le rispettive analisi⁴³

[Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio](#)

Titolo universitario in microbiologia con certificazione delle competenze professionali necessarie per l'esecuzione e l'interpretazione delle analisi effettuate

Il riconoscimento del titolo di studio estero non è obbligatorio in questo caso, poiché non si tratta di una regolamentazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE. [swissuniversities](#) può tuttavia rilasciare un [attestato di livello/una valutazione](#), qualora sia utile.

Titolo universitario in chimica, biochimica o biologia con certificazione delle competenze professionali necessarie per

³³ Le strutture che effettuano o desiderano effettuare test microbiologici per individuare o escludere malattie trasmissibili necessitano di un'autorizzazione da parte dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). I certificati richiesti verranno esaminati nell'ambito della procedura di autorizzazione. Per informazioni e formulari consultare: [Laboratori di microbiologia](#).

³⁴ Analisi di laboratorio per l'individuazione di una malattia trasmissibile in un determinato paziente (art. 3 lett. a dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia).

³⁵ Analisi di laboratorio per l'individuazione precoce e la sorveglianza di una malattia trasmissibile nella popolazione e per la prevenzione e la lotta contro questa malattia (art. 3 lett. b dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia).

³⁶ Art. 5 dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia e art. 42 cpv. 3 OPre. L'UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell'equivalenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio (art. 54a cpv. 1 OAMal).

³⁷ Analisi di laboratorio per escludere con l'ausilio della procedura di screening su sangue, derivati del sangue o espunti la presenza di un agente patogeno di una malattia trasmissibile (art. 3 lett. c dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia).

³⁸ Art. 6 lett. a e c dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia. L'UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell'equivalenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio (art. 54a cpv. 1 OAMal).

³⁹ Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed, RS. 811.11)

⁴⁰ Art. 6 lett. b e c dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia. Il professionista deve poter dimostrare di aver lavorato con questi sistemi e tecnologie e di essere capace di interpretarne i risultati.

⁴¹ MEBEKO: responsabile del riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri conformemente alla legge sulle professioni mediche (p. es. medico specialista in ematologia).

⁴² Analisi di laboratorio per rilevare la presenza di un agente patogeno di una malattia trasmissibile dell'essere umano in campioni ambientali in caso di eventi biologici (comparsa naturale ripetuta oppure immissione non intenzionale, intenzionale o presupposta nell'ambiente di un organismo patogeno potenzialmente molto nocivo; art. 3 lett. d ed e dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia).

⁴³ Art. 7 lett. a e d dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia.

l'esecuzione e l'interpretazione delle analisi effettuate⁴⁴

Titolo universitario in medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria o farmacia e due anni di esperienza professionale nel campo delle analisi microbiologiche nonché una certificazione delle competenze professionali necessarie per l'esecuzione e l'interpretazione delle analisi effettuate⁴⁵

[Commissione delle professioni mediche \(MEBEKO\), Sezione Formazione⁴⁶](#)

Altri ambiti della medicina di laboratorio⁴⁷

Analisi nell'ambito dell'ematologia, della chimica clinica e dell'immunologia clinica

Specialista FAMH in medicina di laboratorio o equivalente con titolo idoneo per le rispettive analisi ⁴⁸

[Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio](#)

Ambito dei profili del DNA⁴⁹

Allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa⁵⁰

Campioni prelevati direttamente sulle persone interessate⁵¹

- Specialista FAMH in analisi di medicina di laboratorio
- Altro titolo che certifichi le necessarie conoscenze della genetica umana ai fini dell'allestimento di perizie volte a determinare la filiazione e

[Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\), Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio⁵⁴](#)

⁴⁴ Art. 7 lett. b e d dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia. Il professionista deve poter attestare competenze tecniche e scientifiche legate agli agenti patogeni delle classi di rischio elevate.

⁴⁵ Art. 7 lett. c e d dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia. Il professionista deve poter attestare competenze tecniche e scientifiche legate agli agenti patogeni delle classi di rischio elevate.

⁴⁶ MEBEKO: responsabile del riconoscimento dei diplomi esteri conformemente alla legge sulle professioni mediche.

⁴⁷ Non esistono requisiti legali a livello federale per l'obbligo di autorizzazione dei laboratori che operano in altri ambiti della medicina di laboratorio. Si deve tenere conto di eventuali requisiti cantonali.

⁴⁸ Art. 42 cpv. 3 OPre. L'UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio (art. 54a cpv. 1 OAMal).

⁴⁹ I laboratori che allestiscono profili del DNA conformemente alla LEGU o alla legge sui profili del DNA, necessitano di un riconoscimento da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I certificati, le competenze e l'esperienza pratica richiesti verranno esaminati nell'ambito della procedura di riconoscimento. Informazioni disponibili presso: Ufficio federale di polizia fedpol, Guisanplatz 1A, CH-3003 Berna, biomid@fedpol.admin.ch.

⁵⁰ Capitolo 5 LEGU e ODCA. Profilo del DNA in ambito civile e amministrativo: caratteristiche del patrimonio genetico specifiche di una persona, determinate mediante un esame genetico e utilizzate per determinare l'identità o la filiazione di tale persona (art. 3 lett. j LEGU).

⁵¹ Art. 6 cpv. 1 ODCA.

⁵⁴ Responsabile del riconoscimento dell'equivalenza di perfezionamenti nell'ambito della medicina di laboratorio.

l'identificazione di una persona⁵²

NB: è necessaria un'esperienza professionale di almeno due anni nel settore dell'allestimento delle perizie volte a determinare la filiazione nel campo della genetica umana e l'allestimento autonomo di almeno 100 perizie in tale ambito⁵³

Campioni prelevati direttamente sulle persone interessate e campioni provenienti da cadaveri⁵⁵

- Genetista forense SSML
- Titolo equivalente

[Società Svizzera di Medicina Legale⁵⁶](#)

Allestimento di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse⁵⁷

Campionamento e analisi del DNA di persone e tracce⁵⁸

Il responsabile tecnico del laboratorio e il suo supplente devono aver acquisito il titolo di «genetista forense SSML» della Società svizzera di medicina legale o possono dimostrare di possedere una qualifica equivalente⁵⁹

[Società Svizzera di Medicina Legale](#)

2.2 Personale di laboratorio

Almeno la metà del personale negli ambiti della genetica umana e della microbiologia deve possedere uno dei titoli seguenti⁶⁰.

TIPO DI ANALISI	QUALIFICHE RICHIESTE	AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE ESTERE
Ambito della genetica umana e della microbiologia		

⁵² L'Ufficio federale di polizia esamina nell'ambito della procedura di riconoscimento secondo l'OEGU se il titolo del richiedente è sufficiente.

⁵³ Art. 6 cpv. 3 ODCA.

⁵⁵ Art. 6 cpv. 4 ODCA.

⁵⁶ Responsabile del riconoscimento dell'equivalenza dei perfezionamenti esteri nell'ambito della genetica forense.

⁵⁷ Legge sui profili del DNA, ordinanza sui profili del DNA, ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA. Definizione legale del profilo del DNA conformemente alla legge sui profili del DNA: *il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.*

⁵⁸ Sezione 2 della legge sui profili del DNA

⁵⁹ Art. 2 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza sui profili del DNA.

⁶⁰ Art. 13 cpv. 1 OEGU e art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia.

Diploma federale di esperto in analisi biomediche o un titolo estero riconosciuto come equivalente	Croce Rossa Svizzera (CRS)
Attestato federale di capacità (AFC) di laboratorista (biologia) o titolo estero riconosciuto equivalente (nel campo delle analisi microbiologiche sono richiesti due anni di esperienza professionale)	SEFRI
Diploma universitario in medicina umana, odontoiatria, medicina veterinaria o farmacia	Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), Sezione Formazione

Ambito della genetica umana

Titolo nell'ambito della biologia, della chimica, della biomedicina, delle scienze farmaceutiche o delle scienze della vita rilasciato da una <u>scuola universitaria svizzera</u> o da un'università estera riconosciuta dallo Stato	Il riconoscimento del titolo di studio estero non è obbligatorio in questo caso, poiché non si tratta di una regolamentazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE. swissuniversities può tuttavia fornire un <u>attestato di livello/una valutazione</u> , qualora sia utile.
---	---

Ambito della microbiologia

Titolo in chimica, biochimica, microbiologia o biologia rilasciato da una <u>scuola universitaria svizzera</u> o da un istituto universitario estero/SUP estera riconosciuti dallo Stato	Il riconoscimento del titolo di studio estero non è obbligatorio in questo caso, poiché non si tratta di una regolamentazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE. swissuniversities può tuttavia rilasciare un <u>attestato di livello/una valutazione</u> , qualora sia utile.
--	--

OSSERVAZIONI

- Nell'ambito delle analisi microbiologiche è necessaria un'esperienza professionale di almeno un anno per la metà del personale⁶¹.
- In caso di esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni *in vitro* nell'ambito di metodi di procreazione (art. 5a LPAM⁶²), almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere sufficiente esperienza nell'applicazione dei metodi e delle tecniche pertinenti⁶³.

⁶¹ Art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia.

⁶² Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica; RS 810.11.

⁶³ Art. 13 cpv. 2 OEGU. L'UFSP esamina l'esperienza sufficiente nell'ambito della procedura di autorizzazione.

- Per lavorare in altri settori (compreso quello dei profili del DNA), non esistono requisiti legali specifici a livello federale per la qualificazione del personale di laboratorio.

3 Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

3.1 Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE⁶⁴ e della LDPS⁶⁵. La prestazione di servizi deve essere notificata alla [SEFRI](#) con **una dichiarazione preliminare obbligatoria**.

3.2 Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi in Svizzera, **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata, soggiorno & lavoro > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

3.3 Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile), effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito internet della SEFRI che presenta una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche e devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

⁶⁴ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22., versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

⁶⁵ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.